

OGGETTO: **Publicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 172/2021, c.d. "super green pass"**

Con il D.L. n. 172/2021 il Governo ha previsto nuove disposizioni volte ad affrontare l'emergenza pandemica. Tra le novità di maggiore interesse per il settore si evidenzia:

- a partire da lunedì 29 novembre, nelle zone gialla e arancione per le attività e gli spostamenti troveranno applicazione le disposizioni concernenti la zona bianca, ma alle attività potranno accedere solo i soggetti in possesso del c.d. "super green pass" (no tampone), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. In sostanza in tali zone, con le indicazioni sopra richiamate saranno consentiti, tra l'altro:
 - i servizi di ristorazione senza limitazioni orarie, senza limiti di persone al medesimo tavolo con la prescrizione del "super green pass" per il solo consumo al tavolo al chiuso, ad eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, alle quali potranno accedere anche i possessori del green pass ordinario;
 - le attività delle discoteche e delle sale da ballo;
 - le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
 - le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del "super green pass" troverà applicazione anche in zona bianca;
- un esplicito rafforzamento delle attività di controllo, mediante, tra l'altro, l'adozione di un piano, da parte del Prefetto territorialmente competente, per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, da parte delle forze di pubblica sicurezza.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera n. 282/2021, il Decreto Legge n. 172/2021, c.d. "super green pass", recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" (allegato 1), in vigore a partire da oggi 27 novembre 2021.

Il provvedimento, come anticipato dal Premier Draghi nella [conferenza stampa](#) tenutasi lo scorso mercoledì, prevede importanti novità in merito alla regolamentazione dell'emergenza pandemica. Ed è bene anticipare che, anche grazie al lavoro incessante della Federazione, che ha interloquuto con le diverse rappresentanze istituzionali, il Decreto in oggetto consente di scongiurare, al momento, una nuova stagione di chiusure – nonostante la curva dei contagi abbia ripreso a crescere – grazie all'introduzione dello strumento del c.d. "super green pass", consentendo ai nostri esercizi di proseguire l'attività, anche laddove le relative Regioni di appartenenza dovessero essere collocate nelle zone gialla e arancione.

Venendo al testo normativo, con riferimento alle disposizioni di interesse per il comparto, in questa sede preme segnalare:

- **Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi Covid-19**

La norma, intervenendo in modifica dell'art. 9, del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d'ora in avanti "Riaperture"), prevede che:

- le certificazioni verdi relative all'avvenuta vaccinazione siano rilasciate anche a seguito della somministrazione della c.d. "dose di richiamo";
- anche le certificazioni rilasciate a seguito dell'avvenuta guarigione intervenuta dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, saranno rilasciate anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo;
- la validità della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione sia portata a 9 mesi (in luogo dei 12 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario e, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data da tale somministrazione;
- la certificazione relativa alla somministrazione dell'unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2 sia rilasciata "nei termini stabiliti con circolare del Ministero della Salute";
- sia portata a 9 mesi (sempre in luogo di 12 mesi) anche la validità del *green pass* rilasciato a coloro che abbiano contratto il virus SARS-CoV2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal prossimo 15 dicembre.

Restano, invece, invariati i termini di validità delle ulteriori tipologie di certificazioni verdi, in merito alle quali si rinvia al vademecum Fipe (allegato 2), aggiornato con le modifiche introdotte con il provvedimento oggetto della presente circolare.

- **Art. 4 – Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19**

La disposizione, applicabile a partire dal prossimo 6 dicembre, prevede ulteriori attività e servizi – rispetto a quelli già previste dalla normativa vigente – per il cui accesso o la cui fruizione è necessario essere muniti di una valida certificazione verde.

Per quel che più interessa il settore dei Pubblici Esercizi, la norma modifica l'art. 9-bis, comma 1, lett. a) del "Riaperture", prevedendo ora esplicitamente la necessità del *green pass* per il consumo al tavolo al chiuso anche per i clienti alloggiati negli alberghi o altre strutture ricettive.

- **Art. 5 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione**

In quest'articolo risiede, la novità più importante. Già a partire da lunedì 29 novembre, laddove le Regioni dovessero esser collocate in zona gialla o arancione, le limitazioni e le restrizioni previste dalla normativa vigente nei confronti, tra l'altro, delle imprese (tra cui quelle del settore rappresentato) non troveranno applicazione e dovranno osservarsi unicamente le prescrizioni concernenti la zona bianca; tuttavia, ai predetti servizi e attività potranno accedere, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, solo i soggetti in possesso del c.d. "*green pass rafforzato*". In altri termini, non sarà valido il *green pass* rilasciato a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)) bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

- l'avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Dunque, rinviando allo specchietto che potete consultare [qui](#) in ordine alla regolamentazione sul *green pass* e *green pass "rafforzato"* per i Pubblici Esercizi, le attività di ristorazione che si troveranno in zona gialla o arancione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, fermo restando tuttavia che al consumo al tavolo al chiuso potranno

accedere – oltre ai minori di 12 anni e io soggetti esonerati dalla vaccinazione – solo chi sia in possesso del *green pass* c.d. rafforzato. Tuttavia, tale condizione non si applica a coloro che vogliono accedere alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, dunque, salva diversa indicazione delle autorità competenti, devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all'interno dei locali del proprio esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l'esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio (cfr. circolare Fipe n. 14/2021)

Inoltre, il comma 2 della disposizione in oggetto precisa che fino al 5 dicembre sarà consentito effettuare le attività di verifica circa il possesso delle predette certificazioni verdi in formato cartaceo, nelle more che vengano effettuati gli interventi di modifica al DPCM del 17 giugno 2021 (cfr. circolare Fipe n. 108/2021), così come modificato ai sensi del DPCM dello scorso 22 ottobre (cfr. circolare Fipe n. 149/2021), recante, tra l'altro, la disciplina dello svolgimento delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi.

- **Art. 6 – Disposizione transitorie**

La norma prevede che a partire dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del "super *green pass*" trovi applicazione anche in zona bianca.

In particolare, anche nelle Regioni che si trovino in detta zona, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla siano previste delle limitazioni saranno consentite esclusivamente ai soggetti in possesso del *green pass* rafforzato, oltre che ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso la disposizione precisa che quanto detto valga anche per i servizi di ristorazione, con le medesime eccezioni di cui sopra (mense e catering continuativo su base contrattuale, nonché ristorazione per i clienti alloggiati degli alberghi o di altre strutture ricettive, per le quali continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria).

Al comma 2 si prevede che, in attesa che vengano apportate le modifiche di coordinamento al DPCM del 17 giugno 2021, sopra già richiamato, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari volti a consentire la verifica del possesso del *green pass* rafforzato.

- **Art. 7 – Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Come anticipato dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa citata in premessa, il provvedimento dispone un esplicito rafforzamento delle attività di controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza, in ordine al rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi. In particolare, il Prefetto territorialmente competente:

- entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (vale a dire il prossimo 2 dicembre) sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dovrà adottare uno specifico piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- dovrà inoltre trasmettere settimanalmente al Ministro dell'Interno una relazione sui controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

Per quel che concerne lo svolgimento delle attività di verifica del possesso del *green pass* per l'accesso agli esercizi è ragionevole ritenere che il Ministero dell'Interno nei prossimi giorni emanerà una nuova circolare. Nel frattempo, sembra opportuno fare riferimento alla Circolare dello stesso Ministero dello scorso 10 agosto che aveva fornito precise indicazioni in merito, e sulla quale si rinvia alla circolare Fipe n. 134/2021.


Per le restanti disposizioni si rinvia alla lettura del provvedimento allegato.

Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 161/2021 Circolare Fipe n. 156/2021 Circolare Fipe n. 152/2021 Circolare FIPE n. 149/2021 Circolare Fipe n. 134/2021 Circolare Fipe n. 130/2021 Circolare Fipe n. 126/2021 Circolare Fipe n. 125/2021 Circolare Fipe n. 116/2021 Circolare FIPE n. 108/2021 Circolare Fipe n. 94/2021 Circolare Fipe n. 90/2021 Circolare Fipe n. 52/2021	https://www.fipe.it/in-primo-piano/item/7907-regole-sul-controllo-del-documento-d-identita-per-accedere-ai-servizi-per-i-quali-e-prescritto-il-green-pass.html https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/4139_4c9cdc9ccc4f505a35668100356e72ba.html	Green pass rafforzato; zona bianca; zona gialla; zona arancione; vaccinazione; guarigione; test antigenico o molecolare; ristorazione; consumo al tavolo al chiuso; giochi; discoteche; sale da ballo;